

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 33 del 17.8.2016

Supplemento n. 131

mercoledì, 17 agosto 2016

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA

Statuto dell'Unione dei Comuni Parco AltaValdera.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA

Statuto dell'Unione dei Comuni Parco AltaValdera.

INDICE

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione e sede
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Funzioni dell'Unione
- Art. 5 Funzioni non fondamentali
- Art. 6 Modalità di attivazione delle funzioni e dei servizi
- Art. 7 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e altri Enti

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 8 Organi di governo dell'Unione
- Art. 9 Composizione del Consiglio
- Art. 10 Rappresentanza di genere nel Consiglio dell'Unione
- Art. 11 Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 12 Competenze del Consiglio
- Art. 13 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 14 Convocazione
- Art. 15 Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri
- Art. 16 Durata in carica dei Consiglieri e cause di incompatibilità
- Art. 17 Sostituzione dei Consiglieri
- Art. 18 Prerogative e diritti dei Consiglieri
- Art. 19 Gruppi Consiliari

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 20 Modalità di elezione
- Art. 21 Durata in carica
- Art. 22 Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 23 Vice Presidente
- Art. 24 Sfiducia e dimissioni

CAPO IV

LA GIUNTA

- Art. 25 Composizione e durata in carica

- Art. 26 Competenze
- Art. 27 Funzionamento

CAPO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 28 Principi generali di organizzazione
- Art. 29 Dotazione organica e Personale dell'Unione
- Art. 30 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 31 Funzioni di responsabilità

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 32 Principi generali
- Art. 33 Finanze dell'Unione
- Art. 34 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 35 Controllo di gestione
- Art. 36 Rendiconto di gestione
- Art. 37 Revisore dei conti
- Art. 38 Servizio di tesoreria
- Art. 39 Patrimonio

CAPO VII

DURATA, RECESSO, ADESIONI E SCIoglIMENTO

- Art. 40 Durata dell'Unione
- Art. 41 Recesso del Comune
- Art. 42 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 43 Adesione di nuovi Comuni
- Art. 44 Scioglimento
- Art. 45 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VIII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 46 Modifiche statutarie

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 47 Atti regolamentari
- Art. 48 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 49 Norme transitorie e finali
- Art. 50 Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Testo Unico

sull'ordinamento degli Enti Locali di seguito sinteticamente indicato come "Testo unico", della legge 68/11 e delle norme regionali che disciplinano le forme associative dei comuni, è costituita tra i Comuni collinari pisani della Alta Val d'Era di seguito indicati, Chianni, Lajatico, Peccioli, Terricciola, l'Unione denominata Unione dei Comuni Parco Alta Valdera.

2. L'Unione è Ente Locale con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali, regionali.

3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

Art. 2

Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione dei Comuni Parco AltaValdera".

2. L'Unione dei Comuni Parco AltaValdera ha sede legale in Via de Chirico n. 11 a Peccioli ed amministrativa nei Comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola.

3. Gli organi dell'Unione possono riunirsi ed operare nelle sedi a disposizione nei Comuni di Chianni, Lajatico, Peccioli e Terricciola.

4. Nell'ambito del suddetto territorio possono altresì essere costituite sedi e uffici distaccati.

Art. 3

Finalità

1. L'Unione si costituisce allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni aderenti. A tal fine essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi.

2. L'Unione si pone altresì la finalità strategica di perseguire obiettivi di:

a) pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi);

b) efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;

c) efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico) e maggiore qualità dei servizi;

d) sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun

territorio, ricercando l'armonizzazione dei regolamenti in tutti i campi;

e) peso politico dell'area (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai livelli politici e amministrativi sovra ordinati);

f) adeguatezza dimensionale (i difficili problemi di ordine ambientale, economico, sociale e migratorio richiedono enti strutturati per gestire risposte complesse);

g) valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità;

h) salvaguardare le peculiarità ambientali del territorio. Tutelare il patrimonio artistico, paesaggistico, culturale e le tradizioni locali;

i) valorizzazione della partecipazione, dell'informazione e della trasparenza, in applicazione delle leggi nazionali e regionali vigenti.

Art. 4

Funzioni dell'Unione

1. L'Unione può esercitare, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le funzioni fondamentali e i servizi stabiliti dalla legge.

E precisamente:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) servizi in materia statistica.

2. I Comuni aderenti possono altresì conferire

all'Unione ulteriori funzioni oltre che compiti di rappresentanza generale nell'interesse dei Comuni aderenti.

3. L'Unione può, a richiesta, fornire servizi anche a favore di enti pubblici terzi, sempre che le attività richieste siano incluse nell'insieme di funzioni già attivate e con addebito dei costi relativi, previa stipula di convenzione regolatrice dei rapporti.

Art. 5

Funzioni non fondamentali

L'Unione può esercitare in luogo e per conto di tutti i Comuni componenti, tra le altre funzioni non fondamentali, quelle di seguito indicate:

- a) sportello unico per le attività produttive
- b) gestione dei servizi alla prima infanzia
- c) centrale di committenza unica appaltante
- d) Funzioni dell'organo di revisione.

L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'art. 92 della L.R. n. 68/2011 con priorità per i territori dei Comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 92 della L.R. 68/2011.

Art. 6

Modalità di attivazione delle funzioni e dei servizi

1. L'Unione dei Comuni svolge a decorrere dalla sua costituzione le seguenti funzioni, i servizi e attività per tutti i Comuni dell'Unione di:

1. organizzazione e gestione dei servizi scolastici,
2. polizia municipale e polizia amministrativa locale
3. attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile
4. servizio finanziario
5. gestione delle risorse umane
6. gestione entrate tributarie e servizi fiscali
7. riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali
8. notifica atti
9. organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
10. funzione statistica
11. protocollazione atti
12. gestione del regolamento edilizio unitario e del vincolo idrogeologico

13. gestione del vincolo paesaggistico e della VAS

14. piano strutturale intercomunale

15. sportello unico per le attività produttive

16. gestione dei servizi alla prima infanzia

17. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

L'effettivo esercizio delle altre funzioni può essere attivato con deliberazione della Giunta dell'Unione da adottarsi ad un'unanimità dei componenti.

Art. 7

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e altri Enti

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione e dei Consigli Comunali interessati.

2. L'Unione può concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con altre pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni.

3. Può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 8

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

E' altresì prevista la riunione congiunta dei Consigli Comunali e del Consiglio dell'Unione in funzione consultiva su decisione del Presidente dell'Unione d'intesa con la Giunta.

In caso di riunione congiunta è prevista la possibilità di trattare argomenti di competenza dell'Unione, il diritto di voto è esercitato solo dai consiglieri dell'Unione.

Art. 9

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto del principio di garanzia delle minoranze.

2. Sono rappresentanti del Comune il Consigliere comunale di maggioranza e il Consigliere Comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i Consiglieri di minoranza.

3. E' Consigliere Comunale di maggioranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è Consigliere comunale di minoranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali, deve avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli Comunali o dal verificarsi della vacanza. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di Consigliere dell'Unione da parte di rappresentanti dei Comuni, la composizione del Consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è integrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui al successivo comma 5.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, salvo incompatibilità, il Sindaco, il Consigliere Comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco, e il Consigliere Comunale di minoranza candidato a Sindaco in una o più liste non collegate al Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista o se incompatibile il Consigliere Comunale di minoranza che ha ottenuto la maggior cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il Consigliere più anziano di età. In caso di non accettazione si procederà allo scorrimento delle liste elettorali cui i medesimi appartengono. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Sindaci al Presidente dell'Unione.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 36 della L.R. 68/2011 e s. m. e i.

7. Il Consiglio Comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

Art. 10

Rappresentanza di genere nel Consiglio dell'Unione

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L.R. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel Consiglio del Comune" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei Consiglieri componenti il Consiglio Comunale, considerati senza includere il Sindaco.

3. La rappresentanza di genere di cui all'art. 28 della L.R. 68/2011 si intende assolta qualora assicurata dai Sindaci dei Comuni componenti.

4. Qualora non ricorra l'ipotesi di cui al precedente comma sono tenuti ad assicurare la rappresentanza di genere i rappresentanti dei Comuni in ordine decrescente di popolazione.

5. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza in caso di parità di voti, per l'individuazione del Consigliere nel Consiglio dell'Unione, è eletto il Consigliere Comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio Comunale.

Art. 11

Seduta di insediamento del Consiglio

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione entro e non oltre 30 giorni dalla seduta di insediamento, scaduti i quali il Comune sarà rappresentato dai componenti di diritto richiamati al comma 5 del precedente articolo 9.

2. Il Presidente entro i successivi 15 giorni, dallo scadere del termine di 30 giorni fissato per l'elezione dei propri rappresentanti da parte dei Comuni o in caso di vacanza del posto, convoca il Consiglio dell'Unione.

3. Il Consiglio dell'Unione procede alla convalida della nomina dei propri componenti. Nella seduta di insediamento, in caso di rinnovo del Consiglio Comunale o nella prima seduta successiva alla comunicazione di nomina o sostituzioni da parte dei Comuni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede ad esaminare le condizioni degli eletti, anche se non è stato presentato alcun reclamo, e dichiara l'ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla

legge. Nel corso della medesima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio elegge, il Presidente con votazione a scrutinio palese, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto di membri o non si raggiunge la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata a successive votazioni da tenersi non prima di 8 e non oltre 15 giorni successivi l'una dall'altra. L'elezione deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla prima convocazione o dalla data in cui si è verificata vacanza, dimissioni, decadenza, cessazione dalla carica a qualsiasi titolo. Qualora in nessuna delle votazioni si raggiunga la maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente, il Consiglio dell'Unione si scioglie e prende avvio la procedura per la designazione dei rappresentanti dei Comuni nei termini sopraindicati. Nell'ipotesi di inerzia del Presidente negli adempimenti di cui al presente articolo, provvede, nei successivi dieci giorni, il Consigliere più anziano d'età.

*Art. 12
Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 prevede per i Consigli Comunali.

2. Il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione.

3. Il Consiglio adotta un Regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

*Art. 13
Sedute e deliberazioni del Consiglio*

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la Legge o il Regolamento non stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che la compongono, arrotondato per eccesso.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che la compongono arrotondato per eccesso. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione e deve essere convocata con le forme rituali rispettive. Essa avrà luogo

in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente Statuto, da Leggi o Regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi, mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la Legge od il presente Statuto dispongano altrimenti.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Generale dell'Unione.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario Generale e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale, redatto con le modalità stabilite dal Regolamento, è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

*Art. 14
Convocazione*

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) per deliberazione della Giunta;
- c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica arrotondato per eccesso.

Nei casi b) - c) l'adunanza si deve svolgere entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o sono pervenute le richieste dei Consiglieri. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, vi provvede il Consigliere più anziano di età, entro i 10 giorni successivi allo spirare del termine.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del

Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e spedita ai Consiglieri agli indirizzi da questi comunicati, preferibilmente attraverso strumenti telematici, almeno 5 giorni prima della data dell'adunanza in caso di seduta ordinaria ed almeno 3 giorni prima della data dell'adunanza in caso di seduta straordinaria. I Consiglieri possono, con formale atto scritto, chiedere al Presidente, di essere convocati attraverso altri mezzi di comunicazione. Per seduta ordinaria si intende le sedute relative all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. I Consiglieri comunali dei Comuni aderenti all'Unione, in caso di seduta congiunta dei Consigli Comunali e del Consiglio dell'Unione, possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio dell'Unione, previa convocazione nelle stesse forme previste per i Consiglieri dell'Unione.

4. In casi eccezionali motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza il relativo avviso deve essere notificato e recapitato attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o posta elettronica) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti scritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

6. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno 2 giorni prima dell'adunanza, affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

7. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo diverse disposizioni di legge.

8. La trasmissione tramite posta elettronica anche non certificata delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 15

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono

esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio; il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente tramite posta, telefax o e-mail, le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio. Le relative comunicazioni sono acquisite al protocollo generale dell'Unione.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di 10 giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto dall'esecutività della relativa deliberazione adottata da parte del Consiglio salvo la successiva votazione di immediata eseguibilità da parte del Consiglio stesso.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 3 giorni, comunica le dimissioni del Consigliere al Sindaco del Comune di appartenenza.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni, dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione. Decorso il termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il Consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

*Art. 16**Durata in carica dei Consiglieri e cause di incompatibilità*

1. Il Consiglio dell'Unione si compone dei Sindaci dei Comuni aderenti e dei rappresentanti dei Comuni in carica.

2. Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a Consigliere dell'Unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il rappresentante individuato ai sensi del precedente articolo 9.

3. Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del Consiglio successiva all'entrata in carica.

4. Ai componenti degli organi di governo dell'Unione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'art. 36 della Legge Regionale n. 68/2011 e s. m. e i.

5. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma il rappresentante del Comune cessa dalla carica di Consigliere dell'Unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dallo Statuto e comunque:

a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla Legge Regionale 68/2011 e s. m. e i.;

b) dalla data di adozione del Decreto di scioglimento del Consiglio Comunale;

c) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di Consigliere Comunale dal momento di detta cessazione;

d) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di Consigliere dell'Unione sono state assunte al protocollo dell'Unione;

e) per scioglimento del Consiglio dell'Unione di cui all'art. 48 L.R. 68/2011 per mancata approvazione di Bilanci.

6. Se la cessazione del Consigliere dell'Unione interviene dopo la convocazione del Consiglio dell'Unione, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del Consiglio con il sostituto. In tal caso la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del Consiglio, ed egli ha diritto per parteciparvi; la seduta può comunque avere luogo anche in assenza del sostituto.

*Art. 17**Sostituzione dei Consiglieri*

1. La sostituzione dei singoli membri nel Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

a) dimissioni;

b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;

c) revoca;

d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione;

e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. La perdita della qualità di Consigliere dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Sindaco del Comune interessato a dare corso alle procedure di elezione del nuovo rappresentante ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

3. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi dallo stesso Sindaco al Presidente dell'Unione, il quale ne informa il Consiglio, che ne prende atto.

4. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

*Art. 18**Prerogative e diritti dei Consiglieri*

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Secondo le modalità previste dal Regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

a) di presentare proposte di propria iniziativa;

b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio;

c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente Statuto e Regolamento del Consiglio.

4. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

*Art. 19**Gruppi Consiliari*

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in Gruppi Consiliari.

2. La costituzione dei Gruppi Consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I Gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun Gruppo Consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun Gruppo Consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione disciplina le modalità di costituzione dei Gruppi Consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo.

5. Ai Capigruppo consiliari viene comunicato l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO III IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 20 Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni componenti, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, a rotazione tra i Comuni componenti alla prima adunanza dopo la convalida degli eletti e il formale insediamento ovvero quando la carica risulti vacante.

Art. 21 Durata in carica

1. Il Presidente dura in carica per 2 anni dalla elezione e comunque non oltre il compimento del mandato amministrativo di Sindaco.

2. Fino alla elezione del nuovo Presidente le funzioni vengono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.

Art. 22 Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'Ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, definendone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. Il Presidente coordina l'azione degli Assessori,

indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta e connesse alla direzione politico-amministrativa generale dell'Ente.

3. Il Presidente inoltre:

a) può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta;

b) può avvalersi, per specifiche materie ed incombenze, anche di componenti del Consiglio con funzioni referenti prive di rilevanza esterna;

c) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;

d) nomina e revoca i responsabili apicali dei servizi dell'Ente e formula direttive per indirizzarne l'azione al migliore perseguimento degli obiettivi loro affidati;

e) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, qualora la Giunta non abbia deliberato la nomina e le designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti;

f) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma, convenzioni e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio dell'Unione;

h) firma i verbali e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Ente congiuntamente al Segretario Generale;

i) promuove e sottoscrive gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Segretario Generale e ai Dirigenti;

j) svolge ogni altra funzione conferita dalla Legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto;

k) autorizza l'uso e la riproduzione dello stemma;

l) concede il patrocinio dell'Unione quando sussistono particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario ed ove esista un pubblico interesse.

4. Il Presidente esterna formalmente la propria volontà a mezzo di decreti che sono immediatamente efficaci.

Art. 23 Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Unione nomina, tra i componenti della Giunta, il Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti temporanei che assume le funzioni di Vice Presidente. In mancanza di nomina, le funzioni di Vice Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente.

Art. 24 Sfiducia e dimissioni

1. Il Presidente eletto ai sensi del precedente articolo 20, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio, arrotondato per eccesso, ed approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti.

3. La mozione può essere proposta solo nei confronti del Presidente e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia avvia le procedure per la nomina del nuovo Presidente.

5. Limitatamente al periodo intercorrente dalla cessazione della carica all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.

6. La cessazione dalla carica del Presidente, per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, determina fino alla nomina del nuovo Presidente, l'attribuzione delle relative funzioni secondo quanto disposto al precedente comma.

CAPO IV LA GIUNTA

Art. 25

Composizione e durata in carica

1. La Giunta dell'Unione è composta da tutti i Sindaci dei Comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione il Sindaco cessato.

Art. 26

Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nella gestione politica e amministrativa dell'Ente e nella attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio orientando a tal fine l'azione delle strutture amministrative dell'Ente e svolge attività di impulso e proposta nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto, al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale e ai Dirigenti. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È altresì di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

4. La Giunta inoltre:

a) riferisce al Consiglio sulla propria attività;
b) promuove l'azione, il ricorso o la resistenza in sede giudiziaria dell'Ente, qualunque sia la magistratura giudicante o il grado di appello, nonché a transigere in nome e per conto dell'Ente medesimo;

c) nomina il difensore legale per l'assistenza e rappresentanza nelle sedi giudiziarie;

d) predispose il Bilancio Preventivo e il Rendiconto dell'Ente che sottopone all'esame ed approvazione del Consiglio;

e) determina le aliquote dei tributi con esclusione della istituzione, ordinamento e disciplina generale dei tributi e delle tariffe dei servizi;

f) provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, sono stabiliti in atti fondamentali del Consiglio;

g) predispose e propone i regolamenti che richiedono l'approvazione del Consiglio;

h) approva protocolli d'intesa, progetti operativi, accordi di collaborazione e convenzioni operative attuative degli atti di programmazione;

i) definisce i piani di riparto di contributi e provvidenze a favore di terzi;

j) adotta gli atti e provvedimenti attuativi delle deliberazioni, risoluzioni, programmi e indirizzi generali adottati dal Consiglio;

k) approva i Piani operativi annuali relativi alle gestioni associate ed i costi a carico dei Comuni aderenti.

Art. 27

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla Giunta, per specifiche problematiche, possono essere ammessi rappresentanti di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti, oltre ai Dirigenti ed ai Funzionari dell'Unione e dei Comuni componenti.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza dei votanti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

CAPO V ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28

Principi generali di organizzazione

1. L'Unione, nel rispetto delle disposizioni di legge e assicurando buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, ispira l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

b) efficacia, efficienza, funzionalità, produttività, correttezza, economicità, trasparenza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;

c) localizzazione presso la Sede legale e/o presso altre articolazioni funzionali e/o Comuni componenti.

2. L'Unione assicura servizi di vicinanza e prossimità ai cittadini e alle imprese, anche attraverso aggregazioni funzionali a livello territoriale, che garantiscano razionalizzazione, economicità e funzionalità di erogazione delle prestazioni.

Art. 29

Dotazione organica e Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:

- Dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti.
- Dipendenti reclutati direttamente dall'Unione in base alle vigenti norme.

2. L'Unione promuove la formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del proprio personale e di quello dei Comuni assegnato per la gestione di funzioni e servizi.

3. L'Unione assicura l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

4. L'Unione nello svolgimento dei propri programmi, anche in virtù del progressivo trasferimento di servizi e funzioni comunali, utilizzerà prioritariamente il personale dei Comuni aderenti.

Art. 30

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di organizzazione dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

2. I responsabili dei servizi dell'unione esprimono i pareri e svolgono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, debbano essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

3. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 31

Funzioni di responsabilità

1. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione. Il Segretario Generale può essere titolare delle funzioni di raccordo tra gli organi politici e la struttura organizzativa. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Svolge le funzioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Presidente.

2. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale dell'Unione può essere istituita la figura di Vicesegretario, che oltre alla funzione di collaborazione e di ausilio, lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza, nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale e del Vicesegretario le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro soggetto dipendente dell'Unione o degli Enti aderenti, nominato dal Presidente, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

3. Le funzioni di responsabilità all'interno dell'Unione sono svolte, con le modalità previste dal regolamento.

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 32

Principi generali

1. Alle Unioni di Comuni si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei Comuni, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle Unioni medesime o alla generalità degli Enti locali.

2. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione stessa, e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente.

3. Le spese per le quali non sono indicati dallo Statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei Comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione.

Art. 33

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;

b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;

c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque convenzionati;

d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;

e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;

f) trasferimenti della Regione, dalla Provincia e altri Enti per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

g) trasferimenti Comunitari, Statali, Regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni servizi e forniture per conto di terzi;

k) prestazioni per conto di Enti;

l) altri proventi o erogazioni;

m) utili derivanti da società partecipate.

3. L'Unione, entro i termini previsti dalla normativa provvede con riferimento ad uno o più criteri indicati al comma successivo, con deliberazione della Giunta a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario e per la gestione delle funzioni, attività e servizi conferiti ed a stabilire le tempistiche di liquidazione.

4. I criteri di riferimento per la ripartizione delle spese sono di seguito indicati:

- Popolazione residente

- Nuclei familiari

- Estensione del territorio comunale

- Densità demografica

- Altitudine

- N. procedimenti attivati

- N. utenti

- Estensione di rete dei servizi

- N. attività economiche

- Patrimonio immobiliare

- Servizi pubblici insediati.

5. Le risorse come sopra quantificate, ove non intervengano modifiche, si intendono ripetute nel medesimo importo, anche per l'esercizio successivo.

6. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con riferimento ai capitoli di bilancio o alle norme di legge nelle more di approvazione dello stesso.

Art. 34

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

Art. 35

Controllo di gestione

1. Le Unioni di Comuni sono tenute ad applicare il controllo di gestione, secondo le modalità previste dagli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL, dai propri statuti e dal Regolamento di contabilità.

Art. 36

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Art. 37

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione nomina il Revisore dei conti con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 38

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 39
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) Dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- b) Dai beni mobili e immobili conferiti dai Comuni per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata;
- c) Dai beni mobili e immobili conferiti da altri Enti per lo svolgimento di attività di interesse comune.

CAPO VII
DURATA, RECESSO, ADESIONE DI NUOVI
COMUNI E SCIoglIMENTO

Art. 40
Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, comunque non inferiore a 10 anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 41
Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 1 anno dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione deve avvenire secondo la seguente modalità: ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli Comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.

3. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e al Presidente della Giunta Regionale.

4. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche in caso di recesso da una singola funzione o per costituire altra Unione di Comuni o aderire ad altra Unione già costituita, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 68/2011 e produce gli effetti di cui al successivo articolo 42.

Art. 42

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto decorsi 30 giorni dalla deliberazione del Consiglio comunale di cui all'art. 41 comma 2 con la quale si conferma la volontà di recesso.

2. La Giunta dell'Unione, predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano, unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato, è approvato dalla Giunta dell'Unione.

4. Se la convenzione non è sottoscritta entro un termine che le parti stabiliscono nell'accordo la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

5. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di decorrenza del recesso che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 3 o della determinazione del collegio di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa;

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione salvo diversa determinazione assunta nella convenzione di cui al comma 3 o alla determinazione del collegio di cui al comma 4;

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di

programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi della Legge Regionale n. 68/2011;

f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente alla decorrenza del recesso.

Art. 43

Adesione di nuovi Comuni

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dai rispettivi consigli comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.

2. L'adesione ha comunque effetto a partire dall'approvazione delle modifiche apportate allo statuto dell'Unione su accordo delle parti.

Art. 44

Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Consigli Comunali delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli Comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e al Presidente della Giunta Regionale. La deliberazione del Consiglio Comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli Comunali si

pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con decorrenza stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale prevista dalla Legge Regionale 68/2011.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, il procedimento si estingue.

Art. 45

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Contestualmente all'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che, salvo diverse intese, sarà trasferito previo raggiungimento di specifici accordi con gli Enti interessati, all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni;

b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:

- definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

- l'individuazione di un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati;

- il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

- la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;

c) il patrimonio acquisito dall'Unione sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

- copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento; l'assegnazione del patrimonio ai Comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'Unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati, comprese le partecipazioni societarie;

- la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

- copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento;

- assegnazione ai Comuni secondo i criteri e le modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

- la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

e) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

- definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese e delle entrate alle singole attività o funzioni svolte dall'Unione;

- l'individuazione di un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati e le modalità di cessazione o trasferimento delle competenze relative alle gestioni associate;

- il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;

- la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione della gestione associata e il riparto delle somme quantificate tra i Comuni secondo le modalità di riparto delle spese previste per le gestioni associate;

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. Il piano è approvato all'unanimità dalla Giunta. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione.

CAPO VIII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 46 *Modifiche statutarie*

1. Lo Statuto è modificato con le procedure previste dall'art. 24 della L.R. n. 68/2011.

CAPO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 *Atti regolamentari*

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i Regolamenti già vigenti nei Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

2. Progressivamente, entro il termine di trentasei mesi, il Consiglio e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno all'approvazione dei regolamenti dell'Unione.

Art. 48 *Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia, che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 49 *Norme transitorie e finali*

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 50 *Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631